









Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA Tel. 051 31.43.880 – Fax 051 31.43.881

Mail: segreteria@figccrer.it

DILETTANTI

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°47 del 05/06/2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

C.U. 351 L.N.D. che trasmette il C.U. 135/A della F.I.G.C., inerente le modifiche degli artt. 39,40,40 quater, 40 quinquies, 63, e 103 bis delle N.O.I.F.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI Stagione sportiva 2019/2020

A - PREMESSA

- **A.1.** Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:
- a) la disponibilità di un impianto di gioco <u>omologato</u>, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1, NOIF);
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 - tassa associativa alla L.N.D.;
 - diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - assicurazione tesserati;
 - acconto spese per attività e organizzazione.

B - LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- **B.1.** Utilizzando l'area, riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web della L.N.D. (<u>www.lnd.it</u>), le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello "AIUTO IN LINEA", compilando la domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, nell'ordine, dalle pagine:
- Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze della LND a seconda dei Campionati);
- Desiderata:
- Campo di gioco per ciascun Campionato ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, l'attestato di completa idoneità sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo (conformemente alla dichiarazione di disponibilità che deve essere sottoscritta dal proprietario/gestore dell'impianto);
- Organigramma;
- Delegati alla firma;
- Presidente;
- Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale;
- Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
- Dati Società.

Tutte le informazioni contenute nel foglio "Dati Società", oltre a costituire la base per l'eventuale pubblicazione dell'"ANNUARIO", sono da considerarsi "dati ufficiali", da utilizzarsi per ogni comunicazione, pertanto devono essere immesse con la massima completezza e attenzione. Considerato che gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso posta elettronica, si raccomanda di indicare un valido indirizzo e-mail, possibilmente appositamente dedicato e non personale di qualche dirigente.

C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- **C.1.** Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la sotto specificata documentazione nei casi in cui:
- a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l'Ente si impegna a rilasciare la dichiarazione di disponibilità come indicato alla lett. B.1. prima dell'inizio del Campionato;

- b) la Società intenda svolgere attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno sede, dovrà presentare al Comitato Regionale la domanda di autorizzazione alla deroga motivata e documentata. In via eccezionale e per fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 19, co. 4 delle NOIF. esaminerà la richiesta e valuterà ogni singola situazione al fine dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- c) la Società abbia eventuali debiti nei confronti degli aventi diritto (Enti federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), compresi quelli sanciti, in via definitiva, entro il 31 maggio, dall'organo competente (Commissione Accordi Economici, Commissione Vertenze Economiche, Collegio Arbitrale presso LND, Commissione Premi di Preparazione, ecc.) (art. 94-ter, co. 12 e 13 NOIF, Circolare LND Prot. 9267, n. 48 del 2/5/2019), dovrà presentare documentazione, incontestabile e dimostrativa, dell'avvenuto pagamento. Rientra fra gli oneri da corrispondere il versamento di somme dovute a titolo di diritti per la riomologazione degli impianti in erba artificiale; quindi non saranno accettate le domande di ammissione delle Società che non provvederanno a documentare l'avvenuto pagamento;
- d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il **Foglio questionario desiderata** (allegato ai comunicati ufficiali e presente alla sezione Modulistica del sito del C.R.E.R. www.figc-dilettanti-er.it) da inviare all'indirizzo e-mail del Calcio a 5 regionale calcioa5@figccrer.it

D - LA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

D.1. - La presentazione della domanda e della documentazione

- 1. L'avvio delle operazioni per l'iscrizione ai Campionati decorre dal **8 luglio 2019.** Solo da tale data sarà attiva l'area "ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI" sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.
- 2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo "definitivi"** i relativi documenti con l'apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, <u>completarli con le firme</u> <u>autografe dei soli Dirigenti negli appositi spazi</u> (pagine Organigramma e Delegati alla firma).
- 3. Occorre quindi perfezionare l'iscrizione con la procedura c.d. "dematerializzazione", tramite firma elettronica. Nella Home della propria area società, alla voce "Riepilogo documenti con firma elettronica" sarà presente il documento dell'iscrizione da "dematerializzare". Selezionare la nuvoletta blu e caricare pagina per pagina tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione come indicato nella colonna 1 della successiva tabella E.
- Se il documento dell'iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione "iscrizioni" sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria "area società", il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.

- 4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è <u>esclusa</u> dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.
- 5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella **colonna 2** della tabella di cui alla successiva lettera E.
- **D.2 La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.**1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella **colonna 3** della tabella di cui alla successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati.

E. - I TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATO	COMPETENZA	INVIO DOCUMENTO DI ISCRIZIONE DEMATERIALIZZATO	REGOLARIZZAZIONE
	1	2	3
ECCELLENZA			
PROMOZIONE	Comitato	dal 8 luglio	entro 26 luglio
PRIMA CATEGORIA	Regionale	al 15 luglio ore 17.00	ore 17.00
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE			
CALCIO A 5 SERIE C1 - SERIE C2 – UNDER 21 JUNIORES UNDER 19	Comitato Regionale	dal 8 luglio al 15 luglio ore 17.00	entro 26 luglio ore 17.00
CALCIO A 5 SERIE D	Comitato Regionale	dal 8 luglio al 6 settembre ore 17.00	entro 13 settembre ore 17.00
CALCIO A 5 FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 8 luglio al 6 settembre ore 17.00	entro 13 settembre ore 17.00
ECCELLENZA FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 8 luglio al 19 luglio ore 17.00	entro 31 luglio ore 17.00
PROMOZIONE FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 8 luglio 26 luglio ore 17.00	entro 9 agosto ore 17.00
JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 8 luglio 26 luglio ore 17.00	entro 9 agosto ore 17.00
SECONDA CATEGORIA	Delegazione Provinciale	dal 8 luglio 26 luglio	entro 31 luglio
TERZA CATEGORIA TERZA CATEGORIA UNDER 21 TERZA CATEGORIA UUNDER 18	Delegazione Provinciale	dal 8 luglio 26 luglio	entro 31 luglio
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	Delegazione Provinciale	dal 8 luglio 31 luglio	entro 23 agosto

F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2019/2020

F.1. L'ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA	DIRITTI ISCRIZIONE	DIRITTI ASSOCIAZIONE	ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE
ECCELLENZA	2.700,00	300,00	3.500,00	6.500,00
PROMOZIONE	2.100,00	300,00	2.800,00	5.200,00
1^ CATEGORIA	1.500,00	300,00	2.200,00	4.000,00
2^ CATEGORIA	1.000,00	300,00	1.700,00	3.000,00
3^ CATEGORIA	800,00	300,00	900,00	2.000,00
JUNIORES U.19 REGIONALE	900,00	-	300,00	1.200,00
3^ CATEGORIA UNDER 21	800,00	300,00	500,00	1.600,00
3^ CATEGORIA UNDER 18	800,00	300,00	400,00	1.500,00
JUNIORES U.19 PROVINCIALE	650,00	-	300,00	950,00
CALCIO A 5 SERIE C1	800,00	300,00	450,00	1.550,00
CALCIO A 5 SERIE C2	600,00	300,00	450,00	1.350,00
CALCIO A 5 SERIE D	400,00	300,00	200,00	900,00
CALCIO A 5 UNDER 21	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 U19 REGIONALE	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	300,00	350,00	950,00
ECCELLENZA FEMMINILE	700,00	300,00	500,00	1.500,00
PROMOZIONE FEMMINILE	400,00	300,00	400,00	1.100,00
JUNIORES U19 FEMMINILE	350,00	-	-	350,00
AMATORI	350,00	300,00	200,00	850,00
I Diritti di Associazione (€ 300 00) se	ono dovuti solo ne	ur l'iscrizione al Campio	nato della Prima Saua	dra

I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l'iscrizione al Campionato della Prima Squadra.

Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 2019/2020, il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito quanto segue.

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

- 2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 femminile.
- 3. E' altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate alla F.I.G.C nella Stagione Sportiva 2019/2020, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
- 4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 maschile, organizzati dal Comitato Regionale, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a 5 maschile e femminile affiliate nella stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D.
- 5. E' altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D.
- 6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a 5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al Campionato di Calcio a 5 femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.
- 7. E' altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 5 femminile.
- **F.2.** Al totale indicato nella tabella di cui al comma 1, detratte le eventuali gratuità dei diritti di iscrizione di cui al comma 2, va **aggiunto**:
- il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall'ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il C.R.E.R. consolidato al 30/6/2019 (il SALDO CONTABILE a CREDITO va invece sottratto);
- l'anticipo delle spese assicurative calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico alla Società alla data del 30/6/2019 risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI;
- la documentazione dell'avvenuto pagamento degli eventuali debiti nei confronti di Enti federali,
 Società, calciatori, allenatori, diritti riomologazione campi in erba artificiale ecc.;

- **F.3.** I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che contengono il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2018/2019), sono disponibili sul sito internet utilizzando la procedura on-line dopo la data 8/7/2019.
- **F.4.** Le somme relative all'ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE e all'ANTICIPO SPESE ASSICURATIVE possono essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui dovranno essere versati dalle Società entro il **termine del 16 novembre 2019**. Dopo tale data si applicano, <u>anche senza alcun preavviso</u>, le procedure delle **"esazioni coattive"** delle somme nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. e del comma 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- **F.5.** In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il **totale dell'importo** da pagare (massimo e minimo) è riportato nella pagina "RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI" della relativa procedura on-line.
- **F.6.** Per le **Società di nuova affiliazione**, l'ammontare dell'anticipo delle spese assicurative è fissato in misura forfettaria, da conguagliare al termine della stagione sportiva, come segue:

CALCIO A 11 (maschile e femminile):

€ 1.000,00;

CALCIO A 5 (maschile e femminile):

€ 500.00.

F.7. Il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati deve tassativamente essere effettuato tramite la CREAZIONE DELLA RICARICA ON LINE del "Portafoglio Iscrizioni" con relativo bonifico bancario presso

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3 Intestato a FIGC – LND – CRER Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

E' DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL PROCEDIMENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE SUL SITO DEL C.R.E.R.

NELLE URGENZE/NEWS

WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT







3.2. Comunicazioni della Segreteria

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

Si comunica che il Commissario Straordinario della F.I.G.C., su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2019/2020, il proprio nulla-osta alla deroga dell'art. 72 delle N.O.I.F., autorizzando, in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores organizzati dalla L.N.D., ad indossare una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.







CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI – SCISSIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito <u>www.figc.dilettanti-er.it</u> alla voce modulistica compilate in triplice copia devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente **entro il 5 Luglio 2019**, per la ratifica di competenza.

Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sotto indicata, prevista dai rispettivi artt. 17-18 e 20 delle N.O.I.F., devono pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale all'attenzione di Marinella, per l'esame preliminare, entro e non oltre 19 GIUGNO 2019 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE (Art. 17 N.O.I.F.)

- compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it modulistica-archivio LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE
 VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.
- Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio
- Atto Costitutivo originario
- Elenco nominativo dei componenti gli organi principali
- Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (Art.18 N.O.I.F.)

- compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it modulistica-archivio LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.
- Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio
- Atto Costitutivo originario
- Elenco nominativo dei componenti gli organi principali
- Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

SI SOTTOLINEA CHE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI (VEDI ART.18 N.O.I.F):

- 1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive
- 2. La Società, nelle **due** stagioni precedenti (2017/2018 2018/2019), non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.
- **3.** il trasferimento della sede in altro Comune, può essere richiesto, se confinante con quello di provenienza.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro e non oltre 19 GIUGNO 2019 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).

. La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro entro

La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

FUSIONI E SCISSIONI

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

compilare il relativo modulo da scaricare dal sito <u>www.figc-dilettanti-er.it</u> – modulistica-archivio - <u>LA DOMANDA DI RICHIESTA DI FUSIONE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.</u>

- copia originale dei verbali assembleari disgiunti dei Soci delle Società che hanno deliberato la fusione, che devono riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario delle rispettive Assemblee:

- copia originale del verbale assembleare congiunto dei Soci delle Società che richiedono la fusione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che hanno diretto i lavori assembleari;
 - atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
 - elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2019/2020;
 - disponibilità del campo;
 - partita IVA;
 - e-mail societaria

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile; l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione, comporta dalla parte della Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2019

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

In ambito dilettantistico è possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5. NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all'attenzione di Marinella con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
 (N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2019/2020
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione, partita IVA, e-mail societaria) da inviare entro e non oltre 19 GIUGNO 2019 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).
 - in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere controfirmato da ciascun calciatore/calciatrice.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

LE SOCIETA' CHE PARTECIPANO AI CAMPIONATI DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE, DEL CALCIO A 5 NAZIONALE E DEL CALCIO FEMMINILE NAZIONALE NON DEVONO PRESENTARE LE PRATICHE SOPRAINDICATE AL C.R.E.R. MA AL PROPRIO DIPARTIMENTO O DIVISIONE DI COMPETENZA

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere".

Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all'attività organizzata dalla L.N.D. dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):

- il **MODULO BIANCO** predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito <u>www.figc-dilettanti-er.it</u> modulistica archivio (va compilato in triplice copia);
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l'esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO - STATUTO - DISPONIBILITA' DEL CAMPO - ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA' -TASSA DI AFFILIAZIONE - PARTITA IVA - E-MAIL SOCIETARIA.

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA' DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL'EVASIONE DELLA PRATICA

Tipologia (sigla) e denominazione sociale

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La "tipologia" della Società va sempre indicata.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr.art.17 comma 1 N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

- -"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti
- "NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con "NUOVA XXXX");
- "RINASCITA", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con "RINASCITA XXXX");
- "ANNO", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con "2009 XXXX");

Esame particolare per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX - BOYS XXXX - JUNIOR XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale: **a)** ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto. La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione.

N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1° luglio 2019 alla e-mail indicata dalla Società al momento del deposito della pratica

Cambio di attività da Dilettanti a Settore Giovanile

Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale chiedendo l'autorizzazione per la variazione dell'attività. Il C.R. esprimerà il proprio parere al riguardo e trasmetterà l'istanza per competenza, tramite la Lega Dilettanti, al Presidente Federale che si pronuncerà al riguardo.

Le richieste redatte su carta intestata Societaria, dovranno pervenire al Comitato Regionale a Marinella e-mail <u>tesseramento@figccrer.it</u>, corredate dal documento d'identità del Legale Rappresentante della -società.

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

SI INVITANO LE SOCIETA' A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:

- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE
- INDIRIZZO E-MAIL

Timbro della Società

0000000000000000

Firma del Presidente

DATE E MODALITA' DI SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 E SVINCOLO PER DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F.

ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE da fine campionato al 15 giugno

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

- 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, <u>ENTRO IL 15 GIUGNO</u> o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.
- 3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
- 4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo dI dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dI tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
- 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
- 6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolare possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale Sez. Tesseramenti.
- 7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio

N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)

1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94quinquies.

- 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.
- 3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.







ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

Si pubblica l'organico del Campionato sopra indicato, risultante alla data odierna

N°	SQUADRA	NOTE	N°	SQUADRA	NOTE
1	AGAZZANESE	Confermata	50	PICCARDO TRAVERSETOLO	Confermata
2	ANZOLAVINO	Confermata	51	POL. IL CERVO	Confermata
3	ARCETANA	Confermata	52	POL. SOLIERESE	Confermata
4	ATLETICO MONTAGNA	Confermata	53	POL. STELLA	Confermata
5	AZZURRA ROMAGNA	Confermata	54	PONTENURESE	Confermata
6	BAGNOLESE	Confermata	55	PONTOLLIESE GAZZOLA	Confermata
7	BAKIA	Confermata	56	PROGRESSO	Confermata
8	BIBBIANO S. POLO	Confermata	57	REAL VAL BAGANZA	Confermata
9	BORGO S. DONNINO	Confermata	58	RONCO EDELWEISS	Confermata
10	CALCIO CASTROCARO	Confermata	59	ROSSELLI	Confermata
11	CAMPAGNOLA	Confermata	60	RUMAGNA	Confermata
12	CARIGNANO	Confermata	61	S. AGOSTINO	Confermata
13	CASALECCHIO	Confermata	62	S. FELICE	Confermata
14	CASTELLANAFONTANA	Confermata	63	SALSOMAGGIORE	Confermata
15	CASTELLARANO	Confermata	64	SANPAIMOLA	Confermata
16	CASTELNOVESEMELETOLESE	Confermata	65	SCANDIANESE	Confermata
17	CASTELVETRO	Confermata	66	TORCONCA	Confermata
18	CASTENASO	Confermata	67	TROPICAL CORIANO	Confermata
19	CASUMARO	Confermata	68	UTD CARPI	Confermata
20	CERVIA	Confermata	69	VEZZANO	Confermata
21	CITTADELLA	Confermata	70	VIGOLO MARCHESE	Confermata
22	COLORNO	Confermata	71	VIRTUS CASTELFRANCO	Confermata
23	COPPARESE	Confermata	72	VIRTUS FAENZA	Confermata
24	CORTICELLA	Confermata	73	VIRTUS LIBERTAS	Confermata
25	DIEGARO	Confermata	74	VIS MISANO	Confermata
26	FAENZA	Confermata	75	X MARTIRI	Confermata
27	FALKGALILEO	Confermata	76	GOSSOLENGO PITTOLO	Campione Provinciale PC
28	FELINO	Confermata	77	NOCETO	Campione Provinciale PR
29	FIDENTINA	Confermata	78	SAMMARTINESE	Campione Provinciale RE
30	FIORANO	Confermata	79	FC SAVIGNANO	Campione Provinciale MO
31	FOLGORE RUBIERA	Confermata	80	FARO	Campione Provinciale BO
32	FORLIMPOPOLI	Confermata	81	LIBERTAS ARGILE Vigor Pieve	Campione Provinciale FE
33	FYA RICCIONE	Confermata	82	CALCIO COTIGNOLA	Campione Provinciale RA
34	GAMBETTOLA	Confermata	83	SAMPIERANA	Campione Provinciale FC
35	GOTICO	Confermata	84	S. MARINO ACADEMY	Campione Provinciale RN
36	GRANAMICA	Confermata	85		promote the second second
37	IGEA MARINA	Confermata	86		
38	JUNIOR FINALE	Confermata	87		
30	JUNIOR FINALL	Contential	01		

39	LANGHIRANESE	Confermata	88	
40	MARANELLO	Confermata	89	
41	MARIGNANESE	Confermata	90	
42	MASI TORELLO VOGHIERA	Confermata	91	
43	MASSA LOMBARDA	Confermata	92	
44	MODENESE	Confermata	93	
45	MONTECCHIO	Confermata	94	
46	PALLAVICINO	Confermata	95	
47	PCS SAMMICHELESE	Confermata	96	
48	PERSICETO 85	Confermata	97	
49	PIANTA	Confermata	98	







GRADUATORIE RIPESCAGGI PROMOZIONE 2018/2019

	RAGGRUPPAMENTO A:	Società vincent	ti secondo turno P	Play-Off
Posizione	Società	Punti	Totale Punti	Note
1	CALCIO DEL DUCA RIBELLE	VINCEN	ITE COPPA	
2	BIBBIANO S. POLO	67		
3	ARCETANA	57	33	
4	TROPICAL CORIANO	57	15	
5	CASTENASO	56		
	RAGGRUPPAMENTO B: \$	Società perden	ti secondo turno F	Play-Off
6	BRESCELLO	65		
7	MASI TORELLO VOGHIERA	61		
8	LA PIEVE NONANTOLA	57		
	RAGGRUPPAMENTO C:	Società perde	nti primo turno Pla	ay-Off
9	CASTELLANAFONTANA	71		
10	FIDENTINA	66		
11	CERVIA	59		
12	MODENESE	55		
13	CASTELLARANO	54	31	
14	SPARTA C. B.	54	20	

Pos.	Squadra	Disciplina	Att. Giovanile	Sintetico	Assemblee	Totale Punti	
	GRUPPO A						
4	Tropical Coriano	0	5	0	10	15	
3	Arcetana	0	20 + 3 SCE	0	10	33	
			GRUPPO C				
13	Castellarano	0	20	5	6	31	
14	Sparta C. B.	0	20	0	0	20	

GRADUATORIA RIPESCAGGI PRIMA CATEGORIA 2018/2019

	RAGGRUPPAMENTO A: So	cietà vince	nti secondo turno Pla	ay-Off
Posizione	Società	Punti	Totale Punti	Note
1	FOSSO GHIAIA	FINAL	ISTA COPPA	
2	LIBERTAS CASTELSANPIETRO	65		
3	ALSENESE	65		
4	TERME MONTICELLI	58		
5	MESOLA	57		
6	LEVIZZANO	55		
7	CAVEZZO	51	26 Sorteggio	
8	BAGNACAVALLO	51	26 Sorteggio	
9	S. ERMETE	49		

	RAGGRUPPAMENTO B: Società perdenti secondo turno Play-Off				
10	BORGO PANIGALE	63			
11	TONNOTTO S. SECONDO	63			
12	DUE EMME	55			
13	VIRTUS CAMPOSANTO	52			
14	CREVALCORE	51			
15	BORETTO	51			
16	GRANATA	50			
17	VIANESE	47			

	RAGGRUPPAMENTO C: S	ocietà perd	enti primo turno	Play-Off
18	VIS NOVAFELTRIA	52		
19	BIANCAZZURRA	51		
20	REGGIOLO	50	40	
21	SPORTING VALBIDENTE	50	28	
22	RICCIONE	50	18	
23	MONTEOMBRARO	50	10	
24	CIBOX	49		
25	GANACETO	49		
26	GALLO	48		

Pos.	Squadra	Disciplina	Att. Giovanile	Sintetico	Assemblee	Totale Punti
			GRUPPO A			
3	Alsenese	0	5	0	0	5
2	Libertas C.S.P.	3	10	0	10	23
7/8	Cavezzo	0	20	0	6	26 sorteggio
7/8	Bagnacavallo	0	20	0	6	26 sorteggio
			GRUPPO B			
11	Tonnotto S. Secondo	0	5	0	6	11
10	Borgo Panigale	0	5	0	10	15
15	Boretto	0	0	0	0	0
14	Crevalcore	0	5	0	6	11
			GRUPPO C			
20	Reggiolo	10	20	0	10	40
23	Monteombraro	0	0	0	10	10
21	Sp. Valbidente	20	5	0	3	28
22	Riccione	0	10	5	3	18
24	Cibox	10	0	0	3	13
25	Ganaceto	0	0	0	3	3

GRADUATORIA RIPESCAGGI SECONDA CATEGORIA 2018/2019

	RAGGRUPPAMENTO A: Società vincenti secondo turno Play-Off				
Posizione	Società	Punti	Totale Punti	Note	
1	GUASTALLA	VINC	ENTE COPPA		
2	SPES BORGOTREBBIA	63			
3	FRUGESPORT	54			
4	CERETOLESE	53			
5	ASAR	52			
6	PERTICARA	51	8 (A 5)		
7	AURORA	51	8 (A 0)		
8	FONTANELLATO	51	5		
9	VIRTUS CIBENO	50	31		
10	PONTEVECCHIO	50	30		
11	X MARTIRI	50	28		
12	FOX JUNIOR Serramazzoni	46			
13	SAMMARTINESE	45			
14	TRESIGALLO	44	31		
15	2000 CALCIO	44	3		
16	MONTECAVOLO	43			

	RAGGRUPPAMENTO E	: Società	perdenti secondo	turno Play-Off
17	VIGOLZONE	63		
18	SPONTRICCIOLO	56		
19	SANTAGATA	52		
20	SAN LEO	51		
21	CELTIC BOYS PRATINA	49	43	
22	MASONE	49	8	
23	ALBERONESE	48		
24	S. LAZZARO FARNESIANA	47	30	
25	FC SAVIGNANO	47	23	
26	VEGGIA	46		
27	SAN PAOLO	45		
28	RUBICONE CALISESE	44		
29	VECCHIAZZANO	43	41	
30	FILO	43	3	
31	SIEPELUNGA BELLARIA	39		
	RAGGRUPPAMENTO	C: Societa	à perdenti primo	turno Play-Off
Posizione	Società	Class.	Punti	Note
		U.		11010
32	LIBERTAS SPES	48	40	Note
	LIBERTAS SPES SANTOS			110.0
32	SANTOS	48	40	110.0
32 33		48 48	40	110.0
32 33 34	SANTOS BELLARIVA VIRTUS	48 48 47	40 26	110.0
32 33 34 35	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010	48 48 47 46	40 26	
32 33 34 35 36	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE	48 48 47 46 46	40 26 13 10	
32 33 34 35 36 37	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO	48 48 47 46 46 46	40 26 13 10 6	
32 33 34 35 36 37 38	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO	48 48 47 46 46 46 46	40 26 13 10 6	
32 33 34 35 36 37 38 39	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE	48 48 47 46 46 46 46 45	40 26 13 10 6 0	
32 33 34 35 36 37 38 39 40	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE Sporting EMILIA POGGESE	48 48 47 46 46 46 46 45 44	40 26 13 10 6 0 31 (A 15) 31 (A 0)	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE Sporting EMILIA POGGESE NONANTOLA	48 48 47 46 46 46 46 45 44 44	40 26 13 10 6 0	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE Sporting EMILIA POGGESE NONANTOLA CAMPEGINESE	48 48 47 46 46 46 46 45 44 44	40 26 13 10 6 0 31 (A 15) 31 (A 0)	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE Sporting EMILIA POGGESE NONANTOLA CAMPEGINESE ARIANO ESTENSE	48 48 47 46 46 46 46 45 44 44 44	40 26 13 10 6 0 31 (A 15) 31 (A 0) 15 3	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE Sporting EMILIA POGGESE NONANTOLA CAMPEGINESE ARIANO ESTENSE TOZZONA PEDAGNA	48 48 47 46 46 46 46 45 44 44 44 44	40 26 13 10 6 0 31 (A 15) 31 (A 0) 15 3 16	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE Sporting EMILIA POGGESE NONANTOLA CAMPEGINESE ARIANO ESTENSE TOZZONA PEDAGNA S. ZACCARIA	48 48 47 46 46 46 46 45 44 44 44 44 43 43	40 26 13 10 6 0 31 (A 15) 31 (A 0) 15 3 16 5	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	SANTOS BELLARIVA VIRTUS UNICA 2010 SALICETESE SANTERNO PALANZANO OSPITALESE Sporting EMILIA POGGESE NONANTOLA CAMPEGINESE ARIANO ESTENSE TOZZONA PEDAGNA S. ZACCARIA PIANTA	48 48 47 46 46 46 46 45 44 44 44 44 43 43 42	40 26 13 10 6 0 31 (A 15) 31 (A 0) 15 3 16 5	

Pos.	Squadra	Disciplina	Att. Giovanile	Sintetico	Assemblee	Totale Punti		
GRUPPO A								
8	Fontanellato	0	5	0	0	5		
7	Aurora	0	5	0	3	8		
6	Perticara	5	0	0	3	8		
11	X Martiri	5	20	0	3	28		
10	Pontevecchio	0	20	0	10	30		
9	Virtus Cibeno	5	20	0	6	31		
14	Tresigallo	20	5	0	6	31		
15	2000 Calcio	0	0	0	3	3		
GRUPPO B								
22	Masone	0	5	0	3	8		
21	Celtic Boys Pratina	20	20	0	3	43		
24	S. Lazzaro	0	20	0	10	30		
	Farnesiana							
25	Fc Savignano	3	5	5	10	23		
30	Filo	0	0	0	3	3		
29	Vecchiazzano	15	20	0	6	41		

			GRUPPO C			
33	Libertas Spes	15	20	5	0	40
32	Santos	3	10 + 3 SCE	0	10	26
36	Salicetese	10	0	0	0	10
38	Palanzano	0	0	0	0	0
35	Unica 2010	0	5	5	3	13
37	Santerno	0	0	0	6	6
42	Campeginese	0	5	0	10	15
41	Nonantola	0	20	5	6	31
40	Sp. Emilia Poggese	15	10	0	6	31
43	Ariano Estense	0	0	0	3	3
44	Tozzona Pedagna	0	10	0	6	16
45	S. Zaccaria	0	5	0	0	5
47	Eagles Sassuolo	0	10	0	0	10
46	Pianta	0	20 + 3 SCE	0	3	26
48	Pol. Roteglia	0	0	0	0	0
49	Borghigiana	0	0	0	0	0

GRADUATORIA PER RIPESCAGGI JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Stagione Sportiva 2018/2019

GRADUATORIA PER RIPESCAGGI									
Pos.	Società	Classifica	Punti/Partita	Differenza Reti/Partita					
	PERDENTI FINALI PROVINCIALI								
1	PORRETTA	2° BO A	63/28=2.250	88-27=61/28=2.178					
2	CAVEZZO	2° MO C	50/24=2.083	55-40=15/24=0.625					
3	REGGIOLO	2° RE B	45/22=2.045	53-25=28/22=1.272					
VINCENTI GIRONI PROVINCIALI									
4	AUDAX CASINALBO	1° MO B	62/24=2.583	60-14=46/24=1.916					
5	TOZZONA PEDAGNA	1° BO B	69/28=2.464	83-29=54/28=1.928					
6	BOIARDO MAER	1° RE A	54/22=2.454	61-24=37/22=1.681					
7	NONANTOLA	1° MO C	54/24=2.250	65-22=43/24=1.791					
	SECONDE GIRONI PROVINCIALI								
8	RUBICONE CALISESE	2° FC	46/18=2.555	52-13=39/18=2.166					
9	OSTERIA GRANDE	2° BO B	68/28=2.428	97-23=74/28=2.642					
10	CASTELNUOVO	2° MO A	55/24=2.291	83-27=56/24=2.333					
11	U. C. CASALESE	2° PR	55/24=2.291	61-21=40/24=1.666					
12	UNITED ALBINEA	2° RE A	49/22=2.227	50-19=31/22=1.409					
13	ATLETIC CDR	2° MO B	52/24=2.166	57-21=36/24=1.500					
14	VERUCCHIO	2° RN	39/18=2.166	39-13=26/18=1.444					
15	CENTESE	2° FE	39/18=2.166	35-18=17/18=0.944					
16	BAGNACAVALLO	2° RA	56/26=2.153	69-35=34/26=1.307					
17	ROTTOFRENO	2° PC	27/14=1.928	45-20=25/14=1.785					









DIVISIONE CALCIO A CINQUE



COPPA EMILIA ROMAGNA UNDER 19

SEMIFINALI (08.06.19)

MODENA C. A 5 – C. A C. FORLI' ORE 15.00 FOSSOLO 76 – SAN MARINO ORE 17.00

FINALE (09.06.19 ORE 16.00)

Le semifinali e la finale si disputeranno presso il seguente impianto : palestra Corticella via Shakespeare / Verne - Bologna

REGOLAMENTO: C.U. N. 41 del 24.04.19







4. RISULTATI GARE

4.1. Risultati delle Gare di Coppa

FINALE COPPA E.R. CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE: Z

2/06/19 1/A BASSA UNITED SOLARIS VISERBA FUTSAL 3 - 2

SEMIFINALI COPPA E.R. CALCIO A CINQUE UNDER 19

GIRONE: 2/06/19 4/A MODENA CALCIO A 5 0 BALCA CALCIO A 5 GIRONE: 30/05/19 4/A FOSSOLO 76 CALCIO REAL CASALGRANDESE C5 7 - 6 D.C.R. GIRONE: 3/06/19 4/A CALCIO A CINQUE FORLI FUTSAL BELLARIA 3 -1 GIRONE: 4 2/06/19 4/A SAN MARINO ACADEMY CEISA GATTEO CALCIO A 5 15 - 0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell'A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

FINALE COPPA E.R. CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 2/6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

GONOSHI IBRAHIM (BASSA UNITED) HILA RENATO (BASSA UNITED)

MICHELOTTI ALESSANDRO (SOLARIS VISERBA FUTSAL)

SEMIFINALI COPPA E.R. CALCIO A CINQUE UNDER 19

GARE DEL 30/5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

AGHARDA SOUFIANE (FOSSOLO 76 CALCIO)

GARE DEL 2/6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FERRO ANIELLO (BALCA CALCIO A 5) HAXHIJA RONALDO (CEISA GATTEO CALCIO A 5)

LOMBARDI YURI (CEISA GATTEO CALCIO A 5)

GARE DEL 3/6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BANDINI YURI (CALCIO A CINQUE FORLI) LEGA LUCA (CALCIO A CINQUE FORLI)

VENTURINI DENIS (FUTSAL BELLARIA)

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2019

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FOSCHINI (Componenti) con l'assistenza del Sig. PRATI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE - FASE PLAY OFF

Nr. 83 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. CASTELLARANO Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore FABIO NOTARI Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 45 del 22/05/2019 Gara: La Pieve Nonantola / Castellarano del 19/05/2019

La Società ASD CASTELLARANO propone rituale reclamo avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo ritenendola eccessiva rispetto all'accaduto. Secondo la reclamante il Giudice sportivo avrebbe errato nel considerare come condotta violenta l'infrazione commessa dal calciatore Notari, infrazione che invece avrebbe dovuto essere qualificata come semplice condotta antisportiva. A dire della società Castellarono, infatti, in occasione di un contrasto aereo con un avversario il suddetto calciatore avrebbe semplicemente compiuto il gesto del tutto naturale di allargare le braccia allo scopo di darsi maggior slancio, ma non sarebbe venuto a contatto fisico con l'avversario e mai lo avrebbe colpito con una gomitata. Si chiede pertanto che la sanzione irrogata in primo grado sia ridotta e rideterminata entro i limiti edittali.

La società ricorrente che ha chiesto di essere ascoltata, è presente all'odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta agli argomenti addotti nel proposto ricorso e in sede dibattimentale ribadisce che quanto compiuto dal Notari non poteva essere interpretato come un atto volontario diretto a produrre danni fisici all'avversario e dunque come condotta violenta; secondo il Presidente del Castellarano, presente alla gara e dichiaratosi testimone oculare del fatto in esame, si sarebbe trattato di un semplice contrasto di gioco, a seguito del quale nessuno dei calciatori coinvolti avrebbe subito conseguenze fisiche tanto che entrambi hanno accolto con uguale stupore la decisone dell'arbitro della doppia espulsione. Il Presidente della ricorrente chiede pertanto un riesame della vicenda e una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore Fabio Notari.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali questa Corte rileva che dal rapporto arbitrale, che a norma dell'articolo 35 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta in maniera chiara ed inequivoca, tanto da non richiedere la necessità di ottenere ulteriori precisazioni e chiarimenti da parte dell'arbitro della gara, che nel corso del secondo minuto del recupero concesso allo scadere dei tempi regolamentari, il calciatore Fabio Notari, numero 9 nonché capitano della compagine del Castellarano, nel tentativo di prendere spazio a seguito di un lungo lancio del proprio portiere, rispondeva a un colpo appena subito con una gomitata violenta al volto di un avversario, il quale cadeva al suolo senza però riportare particolari danni fisici.

A giudizio di questa Corte, l'interpretazione di quanto precede da parte del Giudice sportivo, che ha qualificato il comportamento del calciatore Notari come condotta violenta ai danni di un avversario, appare corretta, così come altrettanto condivisibile risulta essere la quantificazione della squalifica in tre giornate di gara nel pieno rispetto di quanto previsto e stabilito dall'articolo 19 comma 4 lettera b) del C.G.S.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società ASD Castellarano e conferma la squalifica per 3 giornate di gara disposta dal giudice sportivo ai danni del calciatore Fabio Notari.

Pone a carico della Società ASD Castellarano l'addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

COPPA EMILIA-ROMAGNA DI CALCIO A 5 UNDER 17

Nr. 84 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD APOSA FCD Avverso squalifica per una giornata di gara inflitta al giocatore ALESSIO SALATIELLO Decisione del Giudice Sportivo del C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 45-bis del 25/05/2019 Gara: ASD Aposa F.C.D. – Reno Molinella del 25/05/2019

La società ASD APOSA FCD ha reclamato contro il suddetto provvedimento disciplinare proponendo un ricorso completamente inammissibile in quanto privo di sottoscrizione da parte di un legale rappresentante della società e, per dipiù, per essere stato rivolto avverso un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'articolo 45 comma 3 lettera a) del C.G.S.

Alla società ricorrente, che aveva chiesto di essere ascoltata e che è presente all'odierna riunione in persona di un proprio dirigente, vengono illustrate le ragioni e le norme federali in forza della quali questa Corte non può prendere in considerazione il proposto reclamo.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta in quanto inammissibile il ricorso della società ASD Aposa F.C.D.

Pone a carico della Società ASD Aposa F.C.D. l'addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

7.Tribunale Federale Territoriale

RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2019

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FOSCHINI (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)



34. <u>DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO</u>

A carico dei Signori MARZOLLA VALENTINO e MENTOR ZHJECI

Con nota 30.04.2019, n. 12142/1076 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale,

- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il Sig. MARZOLLA VALENTINO, Presidente della Società A.C. GODO, della violazione dell'art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39 e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F. e art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore ZHJECI MENTOR, e a farlo sottoporre a visita medica ai fini dell'idoneità agonistica sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, inoltre per aver

consentito l'utilizzo del medesimo, in occasione della gara: FOSSOLO - GODO del 02.09.2018, valevole per il Campionato di Coppa Emilia.

- il Sig. ZHJECI MENTOR, calciatore della Società A.C. GODO, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: FOSSOLO - GODO del 02.09.2018, valevole per il Campionato di Coppa Emilia, senza averne titolo in quanto non tesserato ed essersi sottoposto a visita medica agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

Effettuate ritualmente le notifiche il solo Presidente Valentino Marzolla è presente all'odierna riunione mente il calciatore Mentor Zhjueci non si è presentato e non ha inoltrato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con la parte deferita Sig. Valentino Marzola ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento il relativo verbale di patteggiamento che prevede:

- 30 giorni d'inibizione a carico del Sig. Valentino Marzolla

Per quanto concerne invece l'altra parte deferita, il calciatore Mentor Zhjeci, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la sua responsabilità e che allo stesso sia applicate la seguente sanzione disciplinare:

a carico del calciatore Mentor Zhjeci la squalifica per 2 due giornate di gara

II Tribunale

- letto il deferimento:
- ritenuta accertata la responsabilità di entrambe le parti deferite per le violazioni a loro rispettivamente attribuite;
- preso atto dell'accordo intervenuto tra la parte deferita Valentino Marzolla e il Rappresentante della Procura Federale;
- preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale per quanto concerne la posizione dell'altra parte deferita, il calciatore Mentor Zhjeci;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.;

Delibera

Di infliggere al dirigente Sig. Valentino Marzolla l'inibizione per giorni 30 e al calciatore Mentor Zhiecj la punizione sportiva della squalifica per una giornata di gara da scontare nella prima partita del Campionato di Coppa Emilia della prossima stagione 2019/2020

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

35. <u>DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO</u>

A carico dei Signori RUBINI PAOLO e FORINO GIORGIO

Con nota 30.04.2019, n. 12186/1033 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale,

- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il Sig. RUBINI PAOLO, Presidente della Società ASD QUARTO, della violazione dell'art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 39,43 comma 1, 6 delle N.O.I.F. e art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore FORINO GIORGIO, e a farlo sottoporre a visita medica ai fini dell'idoneità agonistica sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, inoltre per aver consentito l'utilizzo del medesimo, in occasione della gara: BASCA 2002 ASD QUARTO del 17.11.2018, valevole per il campionato Juniores Provinciale di Bologna.
- il Sig. FORINO GIORGIO, calciatore della Società ASD QUARTO, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: BASCA 2002 ASD QUARTO del 17.11.2018, valevole per il campionato Juniores Provinciale di Bologna, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica agonistica ed essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

Effettuate ritualmente le notifiche, entrambe le parti deferite non sono presenti all'odierna riunione né hanno prodotto memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 40 giorni d'inibizione a carico del Sig. Paolo Rubini
- 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Giorgio Forino

II Tribunale

- letto il deferimento:
- ritenuta accertata la responsabilità di entrambe le parti deferite per le violazioni a loro rispettivamente attribuite;
- preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- considerati l'assenza di argomenti difensivi delle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.;

Delibera

Di infliggere al Sig. Paolo Rubini la punizione sportiva dell'inibizione per giorni 40 e al calciatore Giorgio Forino la squalifica per due giornate di gara da scontare nelle prime due gare ufficiali del campionato che il calciatore disputerà nella stagione sportiva 2019/2020

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

36. <u>DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO</u>

A carico del Sig. MISSIROLI MARCELLO nonché della società APD RIBELLE

Con nota 29.04.2019, n. 1208/829 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale,

- visto l'art. 32ter, comma 4 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il Sig. MISSIROLI MARCELLO, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.P.D. RIBELLE, della violazione dell'art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e art.8, commi 9,10 del C.G.S., per non aver pagato al calciatore MASSIMO PISCOPO, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.75/Cae/17-18 del 05.04.2018, pubblicata con C.U. n. 249 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;
- la Società A.P.D. RIBELLE, inattiva dal 30.06.2018, ma ad oggi affiliata alla F.I.G.C., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non sono presenti all'odierna riunione né hanno prodotto memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 6 mesi d'inibizione a carico del Sig. Marcello Missiroli
- Euro 600,00 di ammenda a carico della società Ribelle oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel campionato della prossima stagione sportiva 2019/2020 al quale la stessa società dovesse iscriversi

II Tribunale

- letto il deferimento;
- ritenuta accertata la responsabilità di entrambe le parti deferite per le violazioni a loro rispettivamente attribuite;
- preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale:
- considerata la mancanza di argomenti difensivi addotti dalle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.;

Delibera

Di infliggere al Sig. Marcello Missiroli la punizione sportiva dell'inibizione per mesi sei e alla società APD Ribelle l'ammenda di euro 600,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato al quale la società stessa, attualmente inattiva ma ancora affiliata, dovesse decidere d'iscriversi nelle prossime stagioni sportive.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

37. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori VENTURELLI FABRIZIO, GABELLI SERVENTI MARCO, BERTONCINI MATTEO, CANALI ALBERTO, questi ultimi in persona dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale, nonché della società ASD VARANESE

Con nota 30.04.2019, n. 12133/827 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale,

- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il Sig. VENTURELLI FABRIZIO, Presidente della Società ASD VARANESE, della violazione dell'art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39 e 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F. e art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei giocatori BERTONCINI MATTEO e CANALI ALBERTO, per aver consentito l'utilizzo dei medesimi, in posizione non regolare in occasione della gara: VARANESE SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma.
- il Sig. GABELLI SERVENTI MARCO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD VARANESE, della violazione dell'art.1bis, comma 1,5 del C.G.S., art. 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della medesima Società, in occasione della gara: VARANESE SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma, dove sono stati utilizzati, in posizione non regolare in quanto non tesserati i giocatori BERTONCINI MATTEO e CANALI ALBERTO, sottoscrivendo la distinta di gara con l'attestazione della regolare posizione degli stessi, consegnata successivamente al Direttore di gara, consentendo che i medesimi partecipassero alla gara senza averne il titolo.
- il Sig. BERTONCINI MATTEO, calciatore della Società ASD VARANESE, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: VARANESE SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma, senza averne titolo, in quanto non tesserato.
- il Sig. CANALI ALBERTO, calciatore della Società ASD VARANESE, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: VARANESE SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma, senza averne titolo, in quanto non tesserato.
- la Società ASD VARANESE, a titolo di responsabilità altresì, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non sono presenti all'odierna riunione né hanno prodotto memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Sig. Fabrizio Venturelli l'inibizione per mesi 2
- a carico del Sig. Marco Gabelli Serventi l'inibizione per giorni 30
- a carico del calciatore Matteo Bertoncini la squalifica per 1 giornata di gara
- a carico del calciatore Alberto Canali la squalifica per 1 giornata di gara
- a carico della Società ASD Varanese l'ammenda di euro 200,00 oltre a 1 punto di penalizzazione

II Tribunale

- letto il deferimento;
- preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- ritenuta accertata la responsabilità delle deferite per le violazioni a loro rispettivamente attribuite
 eccetto che per la posizione dei calciatori appartenenti alla categoria "giovanissimi" i quali, in
 ragione dell'età che avevano all'epoca dei fatti devono, a giudizio di questo Tribunale, essere
 considerati come soggetti non imputabili;
- considerata la mancanza di argomenti difensivi addotti dalle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.;

Delibera

Di infliggere al Sig. Fabrizio Venturelli la punizione sportiva dell'inibizione per giorni quaranta, al Sig. Marco Gabelli Serventi la punizione sportiva dell'inibizione per giorni trenta, alla società ASD VARANESE la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 100,00, mentre assolve, in quanto ritenuti non imputabili per i fatti loro ascritti, i giovani calciatori Matteo Bertoncini e Alberto Canali.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito

9. ALLEGATI

C.U. 351 L.N.D. che trasmette il C.U. 135/A della F.I.G.C., inerente le modifiche degli artt. 39,40,40 quater, 40 quinquies, 63, e 103 bis delle N.O.I.F.

FOGLIO QUESTIONARIO DESIDERATA CALCIO A CINQUE s.s. 2019-2020

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 05/06/2019.

Il Presidente (Paolo Braiati)